

DELIBERA N. 279/12/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2437/SM AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A, CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA DEL NAZARENO N.8, ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE 5 PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEI PARAGRAFI 2.3 E 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 27 giugno 2012, CONT. 64/12/DISM/N°PROC.2437/SM, notificato in data 2 luglio 2012, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.a, con sede legale in Roma, Via del Nazareno n.8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso in data 20 ottobre 2011 su CANALE 5 all'interno del Tg5, edizione straordinaria, alle ore 16:21 circa, e di Pomeriggio cinque alle ore 16:27 circa e 16:28, sequenze connesse alla morte del leader libico Gheddafi senza idoneo preavviso;

VISTE le memorie giustificative della società R.T.I. S.p.a. protocollate al n. 0038005 del 20 luglio 2012 - precisate in sede di audizione svolta in data 18 settembre 2012, nel corso della quale i legali rappresentanti della società R.T.I. S.p.A hanno depositato agli atti ulteriori note difensive, con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- il fatto contestato costituisce un vero e proprio avvenimento storico, immediatamente documentato, con le medesime immagini, dai media di tutto il mondo; le immagini stesse costituiscono la notizia, tenuto conto dei plurimi e infondati annunci susseguitisi nei giorni precedenti, ad opera delle forze ribelli, circa la cattura e l'uccisione di Gheddafi. Sussistono dunque i requisiti dello "straordinario valore... informativo" e della "effettiva necessità", previsti dal paragrafo 2.3., sottoparagrafo 3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori. Tale disposizione consente la messa in onda di "immagini e parole particolarmente forti e impressionanti" purché previo avvertimento della loro non adeguatezza ai minori. A questo proposito si rileva che la trasmissione del breve video e dei fotogrammi è stata preceduta da un lungo preambolo della conduttrice del telegiornale, che ha in ogni caso evidenziato la drammaticità delle immagini che sarebbero seguite;

- si è trattato di brevissime immagini e sequenze, selezionate dalle redazioni, nell'ambito delle quali non si è indugiato su particolari raccapriccianti;

- la probabilità effettiva che i minori abbiano assistito alle immagini è estremamente bassa considerato che l'edizione straordinaria, per precisa scelta editoriale, non ha interrotto alcun programma; inoltre tale edizione è stata collocata tra due programmi "Uomini e donne" e "Pomeriggio cinque" privi di interesse per i minori; la breve ripresa delle immagini del volto di Gheddafi da parte di Pomeriggio cinque ha avuto luogo nell'ambito di un programma privo di qualsiasi interesse per i minori. Bisogna inoltre tener conto della vastità della programmazione alternativa dedicata ai minori disponibile per quella fascia oraria nelle stesse emittenti del gruppo;

- il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori con delibera n. 26/11 del 20 dicembre 2011 ha disposto il non luogo a procedere con riferimento ai fatti analoghi a quelli contestati nel presente procedimento. Il provvedimento fa propria l'esortazione che il Presidente del Comitato con Lettera aperta del 24 ottobre 2011 relativa al complesso dell'informazione televisiva relativa alla morte di Gheddafi, ha rivolto alle emittenti firmatarie del Codice affinché sensibilizzino le redazioni dei telegiornali alla puntuale osservanza del Codice;

RITENUTO di poter accogliere le dedotte giustificazioni in quanto:

- in data 20 ottobre 2011 su CANALE 5 è stata mandata in onda all'interno del Tg5, edizione straordinaria, alle ore 16:21 circa, e di Pomeriggio cinque alle ore 16:27 circa e 16:28 circa la notizia comprensiva di sequenze di immagini della morte del leader libico Gheddafi;

- l'informazione cui si riferiscono le sequenze oggetto di contestazione risulta caratterizzata dall'eccezionalità dell'evento e dal particolare interesse pubblico alla notizia, di portata storica, ampiamente diffusa dai media di tutto il mondo;

- pur trattandosi di tematica particolarmente critica e impressionante, si osserva che le sequenze, se pur esplicite, a fronte del lavoro di selezione effettuato dalla redazione, sono di breve durata e non mostrano insistenza morbosa su particolari, anche alla luce della bassa qualità delle immagini;

- i contenuti del filmato, seppure in mancanza di avviso formalizzato, sono stati preventivamente preannunciati nella loro drammaticità;

- pur tenuto conto della fascia oraria di trasmissione, le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono, nel loro complesso, compatibili con le esigenze di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione;

- il Comitato di autoregolamentazione tv e minori ha ritenuto – con Delibera n. 26/11 del 20 dicembre 2011 – di non aprire alcun procedimento sanzionatorio nei confronti delle emittenti che in fascia oraria protetta avevano diffuso immagini sulla morte di Gheddafi, deliberando di non ulteriormente procedere e nel contempo appellandosi al senso di responsabilità delle stesse richiamandole all'osservanza della Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane sulla trasmissione di servizi informativi con immagini e parole particolarmente forti e impressionanti del 24 ottobre 2011;

RITENUTO, per l'effetto, che la messa in onda in data 20 ottobre 2011 su CANALE 5 all'interno del Tg5, edizione straordinaria, alle ore 16:21 circa, e di Pomeriggio cinque alle ore 16:27 circa e 16:28 circa della notizia comprensiva di sequenze di immagini della morte del leader libico Gheddafi non integri la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria